



Roma, 21 Maggio 2019

Prot. n. 6012. 11/2019 ML/oa

Ai Presidenti e Coordinatori
Faib Confesercenti
Provinciali e Regionali
Alla Presidenza Faib
Al Coordinamento Faib Autostrade

Loro sedi

Oggetto: ***Regime transitorio riguardante gli esoneri dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi***

Cari amici,

come già anticipato nelle precedenti note e reso pubblico su www.faib.it il DM del Ministero dell'Economia e Finanza del 10 maggio us pubblicato sulla GU n 115 del 18 maggio us ha ufficializzato che gli esercenti distributori carburanti (D.P.R. n. 696/1996 art. 2, c.1 lett. b) relativamente "le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione" sono esclusi dal nuovo obbligo. Non sono compresi in questa previsione gli impianti altamente automatizzati e le vending machine come espressamente previsto all'art. 2 del provvedimento del MEF.

Sono inoltre esclusi dalla trasmissione dei corrispettivi i gestori che nella parte non oil non superano l'1% del volume d'affari del 2018.

I 2 parametri, per quanto non chiarito, concorrono congiuntamente alla determinazione dell'entrata o meno in vigore dell'obbligo per la parte non oil a partire dal prossimo luglio o gennaio per tutte le categorie interessate (e quindi anche i benzinai).

00184 Roma - Via Nazionale, 60 - Tel. +390647251 - Fax +39064740750



member of
EUROPEAN ASSOCIATION OF
PETROL RETAILERS

www.confesercenti.it/faib.htm

email: faib@confesercenti.it

socio fondatore



CENTRO ITALIANO PER LA PREVIDENZA DEI GESTORI DISTRIBUTORI DI CARBURANT

Sinteticamente:

- Se il gestore per la parte “non oil” produce un livello di ricavi **inferiore a 400.000** l’obbligo scatta il **1° gennaio 2020**;
- Se il gestore per la parte “non oil” produce un livello di ricavi **superiore a 400.000**, valore **inferiore all’1%** del volume complessivo generato dall’attività, l’obbligo scatta il **1° gennaio 2020**;
- Se il gestore per la parte “non oil” produce un livello di ricavi **superiore a 400.000**, valore **superiore all’1%** del volume complessivo generato dall’attività l’obbligo scatta il **1° luglio 2019**.


Stante quanto detto, si ricorda che è facoltà del gestore, qualora si trovi nei primi 2 casi, di decidere comunque di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi “non oil” fin dal prossimo luglio.

In allegato trovate il decreto ministeriale e la nota a commento del nostro ufficio tributario.

Cordialità.

Il Direttore Nazionale

Gaetano Pergamo



Il Presidente Nazionale

Martino Landi

